

Domenica, 16 Dicembre 2012 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) [Esci](#)



SMS
a 6 cent
verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

FREE SMS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 10487 del 14 dicembre 2012

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Respinta la domanda diretta ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10879 del 2011, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Antonio Angelelli, con domicilio eletto presso Mario Antonio Angelelli in Roma, viale Carso, 23;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Rieti;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Rieti del 19 settembre 2011, notificato il 22/9/11, con cui è stata respinta la domanda diretta ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, cittadina del Congo, è giunta in Italia per la prima volta il 1° dicembre 2002 con regolare visto di ingresso per motivi religiosi.

Nei successivi cinque anni ha sempre ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi risiedendo presso le “Suore missionarie dei sacri cuori di Gesù e Maria” e prestando anche attività lavorativa – oltre a quella di studio – presso l’istituto religioso.

Il giorno 16/6/07 ha preso i voti, diventando “suora professa” ed in tale qualità ha iniziato a prestare servizio come insegnante presso la scuola materna “Principessa Elena” di Atessa, in provincia di Chieti, devolvendo la sua retribuzione alla congregazione religiosa.

Nel giugno 2010 ha ottenuto la dispensa dai voti e ha abbandonato la vita comunitaria all'interno dell'istituto religioso.

Si è trasferita a Rieti ed ha iniziato a prestare l'attività lavorativa subordinata.

Ha quindi presentato la richiesta di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ma con il provvedimento impugnato, la Questura di Rieti ha respinto la sua istanza.

Avverso detto provvedimento la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 5 del [D.Lgs. 286/98](#), oltre che dell'art. 14 del [D.P.R. 394/99](#), il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione, l'omessa applicazione della direttiva comunitaria n. 109 del 25/11/03, nonché dell'art. 9 del D.Lgs. 286/98, chiedendo anche il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Giustizia; ha infine dedotto il vizio di violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90.

Con l'ordinanza n. 453/2012 la domanda cautelare è stata accolta tenendo conto dei precedenti della Sezione e del Consiglio di Stato (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II Quater [n. 1206/09](#) e Cons. Stato ord. n. 4923/08).

L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

In prossimità dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza pubblica del 15 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato non ritenendo il Collegio di doversi discostare dalla propria precedente giurisprudenza richiamata nell'ordinanza cautelare.

Il provvedimento risulta adottato sul presupposto che "l'art. 14 del D.P.R. 394 del 31/08/1999 modificato dal [D.P.R. 334/2004](#)...non contempla la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro".

In altri termini, l'amministrazione ha respinto la richiesta della ricorrente sul presupposto che la richiamata disposizione non consentirebbe la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Al riguardo, il Collegio osserva che il citato art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell'indicare le attività consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente consente la conversione di tali permessi di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

La predetta disposizione, tuttavia non può interpretarsi, come operato dall'amministrazione, nel senso che soltanto le menzionate tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale conversione non sarebbe consentita.

Ciò nella considerazione che, il menzionato art. 17, non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle sopra menzionate, ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento al permesso di soggiorno per motivi religiosi.

Quanto sopra trova conferma nella considerazione che, allorché il predetto D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto, come nell'ipotesi dei permessi di soggiorno richiamati all'art. 40 dello stesso regolamento, dove all'ultimo comma, ultimo periodo, è espressamente disposto che "I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5", tra i quali non è ricompreso quello per motivi religiosi.

L'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 286/98, consentendo il rilascio del richiesto rinnovo del permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli che avevano sorretto l'originario permesso di soggiorno, senza porre al riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del suo rilascio, costituisce ulteriore dimostrazione dell'assenza di preclusioni alla conversione dei permessi di soggiorno diversi da quelli richiamati nell'art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, salvo, ovviamente, quelli per i quali tale preclusione sia espressamente prevista.

Il provvedimento, pertanto, è stato emesso sulla base di un presupposto inesistente, costituito dalla non convertibilità del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Inoltre, la ricorrente è presente in Italia da circa dieci anni, e durante la sua permanenza ha sempre svolto attività lavorativa, anche se all'interno dell'istituto religioso e a beneficio della propria congregazione, ed appare illogico imporle di rientrare nel proprio paese solo a causa di una scelta di coscienza quale quella di rinunciare alla vita monacale.

L'Amministrazione dovrà quindi adottare un nuovo provvedimento decisivo – tenendo conto di quanto in precedenza espresso dal Collegio - sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, unico titolo richiesto dalla ricorrente con l'istanza del 28 agosto 2011, non essendo tenuta ad esaminare la domanda ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 286/98 come dedotto nel ricorso, non essendovi stata alcuna richiesta al riguardo.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo **accoglie** e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 14 Dicembre 2012

Fidejussioni Stranieri

www.eosfideiussioni.it/stranieri

Visto Turistico. Preventivo In 2h. Senza impegno, richiedilo subito!



Scegli Tu! ▶

News



[Emergenza Nord-Africa: dal 2011 ancora proroghe per i primi mesi del 2013](#)

Gli sbarchi che si sono verificati nei **primi mesi del 2011** hanno davvero portato uno scompiglio generale agli alti...

[Leggi tutto »](#)

[Stranieri, in Italia oltre 450mila sono in cerca di lavoro](#)

Questa volta la crisi colpisce anche loro. Anche chi con il sacrificio e il voler sempre migliorarsi, ha accettato di ...

[Leggi tutto »](#)

[Cittadinanza, non si può respingere la domanda oltre il termine di due anni](#)

Con la sentenza n. 8859 del 29 ottobre 2012 il Tar del Lazio ha chiuso definitivamente una questione che è stata in ...

[Leggi tutto »](#)

[Flussi 2012, da oggi si parte con il click day](#)

Dalle ore 09.00 di oggi si parte con il nuovo decreto flussi per lavoratori non stagionali, ma che di fatto prevede per ...

[Leggi tutto »](#)

[Sanatoria 2012, permesso anche con rinuncia del datore di lavoro](#)

Con l'ultima circolare ministeriale, il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione che si occupa della gestione ...

[Leggi tutto »](#)

[Nuovo decreto flussi, da oggi si parte con la compilazione dei moduli](#)

Dalle ore 8.00 di oggi si può iniziare a compilare i moduli per il nuovo decreto flussi. Saranno coinvolti molti ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)


Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)

- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891